

Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce un quadro naturale di non comune bellezza, parte integrante del caratteristico paesaggio urbinato, formato da colline degradanti e verdeggianti, visibili dalla città di Urbino e costituenti altresì suggestiva cornice e complemento del più vasto panorama nel quale si inserisce l'antico abitato della città stessa;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Urbino (Pesaro) costituita dalla villa Pineta e villa Maria, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a) intero podere denominato « Pineta » confinante con strada provinciale Urbino-Colbordolo, proprietà comunale, proprietà Bianchi;

b) intero podere denominato « Villa Maria » confinante con la strada provinciale Urbino-Colbordolo, proprietà INA-Casa e proprietà Renzetti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Pesaro.

La Soprintendenza ai monumenti di Ancona curerà che il comune di Urbino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 31 gennaio 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro

Verbale n. 29 del 20 febbraio 1964

L'anno 1964, addì 20 febbraio, si è riunita, alle ore 10, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Pesaro, la Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Pesaro per proseguire l'esame della questione all'ordine del giorno della precedente riunione del 17 corrente mese, secondo quanto deciso alla unanimità dalla Commissione nella riunione stessa.

(Omissis)

Viene pertanto dalla maggioranza deliberato di includere nell'elenco delle bellezze naturali di Urbino, per l'art. 1, n. 4, della legge 29 giugno 1939 n. 1497, la zona comprendente: « villa Pineta e villa Maria » in quanto la stessa costituisce quadro naturale di non comune bellezza, parte integrante del caratteristico paesaggio urbinato, formato da colline degradanti e ver-

deggianti, visibili dalla città di Urbino, e costituendo altresì naturale cornice a complemento del più vasto paesaggio nel quale si inserisce l'antico abitato di Urbino.

La zona viene così delimitata:

a) intero podere denominato « Pineta » confinante con strada provinciale Urbino - Colbordolo, proprietà comunale, proprietà Bianchi;

b) intero podere denominato « Villa Maria » confinante con la strada provinciale Urbino-Colbordolo, proprietà INA-Casa e proprietà Renzetti.

La Commissione rinvia alla prossima riunione l'esame dell'altro argomento all'ordine del giorno.

Non essendovi altro da deliberare la seduta viene tolta alle ore 13.

Il presidente: DELLA CHIARA

Il segretario: SERTORI

(2469)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di L'Aquila.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la Commissione provinciale di L'Aquila per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 30 novembre 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della pineta di Roio (sommità, pendici e valle di Monteluco) fra la ferrovia, via Madonna del Ponte, via Mariana, strada provinciale per Roio e passaggio a livello in località Pile, nel comune di L'Aquila;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge, all'albo del comune di L'Aquila;

Visto che le norme del piano regolatore generale, recentemente approvato, non sono sufficienti a garantire la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della località;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dall'Ufficio provinciale della gioventù italiana e da alcuni cittadini di L'Aquila.

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè il territorio, posto nella parte alta del monte, lungo le pendici e nella valle dell'Aterno sottostante al « Colle di Roio », presenta rilevanti caratteri di bellezza naturale per le sue pittoresche accidentalità ricche di densa vegetazione sì da formare un complesso di magnifici quadri naturali e di grandiose e superbe visuali panoramiche; inoltre data la elevata posizione della sommità del colle, la zona comprende

numerossimi punti di belvedere, che offrono un'amplessima incantevole visuale sulle valli coltivate e sulla città di L'Aquila;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di L'Aquila delimitata dalla linea della zona d'occupazione della ferrovia delle ferrovie dello Stato Terni-Sulmona sino all'intersezione con l'asse della via Madonna del Ponte, indi dall'asse di questa via sino all'intersezione con l'asse del sentiero « Via Mariana », indi dall'asse stesso sino all'intersezione con l'asse della strada provinciale per Monteluco in località Madonna di Roio, indi dall'asse della provinciale fino all'altezza della pietra miliare che precisa la progressiva km. 3, indi dalla congiungente contenente detto cippo miliare con il punto di mezzeria del passaggio a livello posto in località « Pile » indi dalla linea limite della zona d'occupazione della ferrovia sopramenzionata, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e la zona compresa fra l'asse della provinciale per Monteluco sino all'altezza del piazzale finale di arrivo, indi dall'asse del sentiero di campagna che si svolge ad est, di detto piazzale, indi dal prolungamento di detto asse in direzione sud-est, sino all'intersezione con la curva di livello ml. 925 s.l.m., indi dalla curva di livello stesso sino al punto in cui si svolge parallela all'asse della provinciale, indi dalla retta perpendicolare ad entrambe fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale sopra riferita.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di L'Aquila.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di L'Aquila provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 3 febbraio 1966

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
CALEFFI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali
della provincia di L'Aquila

Verbale n. 7

Oggi 30 novembre, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie dell'Abruzzo e Molise, L'Aquila, debitamente convocata, si è riunita la Commissione provinciale per la protezione delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche della provincia di L'Aquila per discutere il seguente ordine del giorno:

(Omissis).

4) CITTÀ DI L'AQUILA - Protezione Pineta di Roio (sommità, pendici e valle di Monteluco) fra la ferrovia, via Madonna del Ponte, via Mariana, strada provinciale per Roio, passaggio a livello in loc. « Pile »;

(Omissis).

Il vice presidente fatto presente che:

a) il territorio posto nella parte alta del monte, lungo le pendici e nella valle dell'Aterno sottostante al « Colle di Roio » presenta rilevanti caratteri di bellezza naturale per le sue pittoresche accidentalità ricche di densa vegetazione si da formare un complesso di magnifici quadri naturali e di grandiose e superbe visuali panoramiche;

b) data la elevata posizione della sommità del colle, la zona comprende numerosissimi punti di belvedere, che offrono un'amplessima incantevole visuale sulle valli coltivate e sulla città di L'Aquila;

(Omissis).

Il presidente, ritenendo matura la discussione svolta, pone ai voti la seguente proposta, relativa ai limiti delle zone da « proteggere » lasciando invariata la motivazione generale suggerita dal vice presidente, in quanto ritiene che la medesima rispecchi la volontà della maggioranza:

« protezione, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4, del comprensorio delimitato dalla linea limite della zona d'occupazione della ferrovia delle Ferrovie dello Stato Terni-Sulmona fino all'intersezione con l'asse della via Madonna del Ponte, indi dall'asse di questa via sino all'intersezione con l'asse del sentiero « via Mariana », indi dall'asse stesso sino all'intersezione con l'asse della strada provinciale per Monteluco in località « Madonna del Roio », indi dall'asse della provinciale fino all'altezza della pietra miliare che precisa la progressiva km. 3, indi la congiungente contenente detto cippo miliare con il punto di mezzeria del passaggio a livello posto in località « Pile », indi dalla linea limite della zona di occupazione della ferrovia sopramenzionata. Dovranno rimanere esclusi dalla proposta tutti gli immobili eventualmente già tutelati, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e la zona compresa fra l'asse della provinciale per Monteluco sino all'altezza del piazzale finale di arrivo, indi dall'asse del sentiero di campagna che si svolge ad est di detto piazzale indi dal prolungamento di detto asse in direzione sud-est sino all'intersezione con la curva di livello, ml. 925 s.l.m.; indi dalla curva di livello stessa sino al punto in cui si svolge parallela all'asse della provinciale, indi dalla retta perpendicolare ad entrambe fino all'intersezione con l'asse della strada provinciale sopra riferita, il comprensorio da escludere dalla proposta di protezione, risulta campito in colore « giallo » nella planimetria che forma parte integrante con il presente verbale.

(Omissis).

Constatato l'esito della votazione, il presidente dichiara accolta, all'unanimità, la proposta.

(Omissis).

Il presidente: FABRIANI

Il segretario: CALVANI

(2475)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1966.

Sostituzione di un membro del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1960, n. 1894, con il quale sono stati istituiti i Comitati provinciali per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nel Lazio, nella Campania, nella Basilicata, nelle Puglie e nella Calabria;

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 1964, relativo alla costituzione del Comitato provinciale per il collocamento e l'assistenza della manodopera addetta alla raccolta stagionale delle olive nella provincia di Rieti, con sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Rieti;